CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 108/0

LEGGE REGIONALE

Istituzione del Difensore civico

Ĺ

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Istituzione del difensore civico".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia istituisce l'ufficio del Difensore civico con sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

Il Difensore civico provvede, d'ufficio o a richieste di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o Aziende dipendenti e degli organi regionali di controllo, nonche presso gli uffici degli Enti locali, per le funzioni delegate, segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, ir regolarità o inadempienze.

Art. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del Difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore civico, an che oralmente, nel qual caso essa sarà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il Difensore civico, nel termine di cinque giorni dalla ricezione della istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni cinque, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli uffici regio nali e da quelli degli Enti, Istituti o delegazioni della Regione e de gli Enti locali, per le funzioni delegate, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonchè tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti ammi nistrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici stessi.

Ultimato l'esame di cui al terzo comma, il Difensore civico, sen titi gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio com petente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta l'inadempimento dell'ufficio. Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle dispo-

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

sizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 4

I Consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'ufficio del Difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal III comma dell'art. 30 dello Statu to della Regione Puglia.

Art. 5

Il Difensore civico invia, ogni sei mesi, una relazione dettaglia ta sull'attività svolta, corredata da suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'Autorità Giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagi ni svolte mediante comunicato a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei due ter zi dei Consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi uff \underline{i} cio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regio ne e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfer

mato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiara
ta dal Consiglio regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del Difensore civico, il Consiglio regionale - a
maggioranza dei due terzi - può revocare il mandato.

CONGIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Art. 8

Al Difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

Art. 9

Il Difensore civico ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

Art. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'Officio del Difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1980 ammonta a L. 30 mi-

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono in trodotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 00132 (c.n.i.)

"Spese relative al funzionamento dell'Uffi cio del Difensore civico"

Stanziamento di competenza L. 30.000.000 Stanziamento di cassa L. 30.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 16202

"Fondo globale per finanziare leggi regio nali in corso di adozione di parte corrente"

Stanziamento di competenza L. 30.000.000 Stanziamento di cassa L. 30.000.000

> IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)

COMBIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 30 gennaio 1980 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)